



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 28/7 del 26.6.2012

Linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relative alle assunzioni dell'anno 2010, sulla base dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come sostituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Premessa

- a) Considerato che i datori di lavoro privati che hanno proceduto ad assunzioni di disabili a tempo indeterminato nell'anno 2010, stipulando con le Province convenzioni ex art. 11 della legge n. 68/1999, avevano la facoltà di chiedere l'ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 13 della suddetta legge;
- b) Considerato che ai sensi del citato art. 13, comma 1, lett. a) e b), l'agevolazione consiste in un contributo all'assunzione del disabile calcolato sulla base del costo salariale annuo;
- c) Considerato che per "costo salariale", secondo il Regolamento comunitario n. 800 del 6 agosto 2008 che ha sostituito il Regolamento n. 2204/2002, si intende "l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
 - la retribuzione lorda prima delle imposte;
 - i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
 - i contributi assistenziali per figli e familiari";
- d) Considerato perciò che rientrano nei costi salariali la retribuzione lorda come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive e la quota di contribuzione INAIL e che tali costi devono essere intesi già al netto degli eventuali sgravi contributivi previsti dalle vigenti leggi;
- e) Considerato che detto incentivo può essere erogato:
 - nella misura non superiore al 60% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il D.P.R. 23 dicembre



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

- nella misura non superiore al 25% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nel precedente punto;
- f) Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), l'agevolazione può consistere in un contributo forfettario parziale alle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile e che tale contributo può essere cumulabile con l'incentivo all'assunzione;
- g) Considerato che, per dare applicazione alla modifica normativa introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha trasformato il regime di agevolazioni da fiscalizzazioni sugli oneri previdenziali ed assistenziali a incentivi all'assunzione, la Regione Sardegna ha emanato direttive con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/27 del 30 luglio 2009, e il Servizio competente ha acquisito le richieste di ammissione ai benefici comprendenti i seguenti dati:
- ragione sociale dell'azienda;
 - partita iva o codice fiscale del datore di lavoro;
 - codice fiscale del lavoratore;
 - percentuale della riduzione della capacità lavorativa del disabile o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, o presenza di handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
 - data di assunzione;
 - costo salariale annuo presunto del disabile assunto;
- h) Considerato che la Regione Sardegna ha trasmesso al Ministero del Lavoro le richieste di incentivo dei datori di lavoro ritenute ammissibili, e che in particolare per il 2010 sono state ammesse ai contributi 38 aziende relativamente a 41 assunzioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i) Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto con il Decreto del 4 febbraio 2010 ad individuare criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
- j) Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Decreto, le Regioni e le Province autonome erogano il contributo nell'ambito di tre annualità;
- k) Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto del 28 novembre 2011 ha ripartito Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili assegnando alla Regione Sardegna 716.602,65 euro per l'anno 2010;
- l) Ritenuto opportuno stabilire modalità operative ai fini della concessione delle agevolazioni per le assunzioni relative all'anno 2010;

Si adottano le seguenti Linee guida

A. CONDIZIONI E MODALITÀ

Il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge n. 68/1999, subordinate alla disponibilità del Fondo nazionale dei disabili, è soggetto alle seguenti condizioni e modalità:

1. permanenza dei rapporti di lavoro nel periodo di tempo oggetto della contribuzione;
2. entità dell'agevolazione determinata sulla base del costo del lavoro effettivamente sostenuto dal datore di lavoro nei dodici mesi successivi all'assunzione;
3. improcedibilità all'erogazione delle agevolazioni qualora il rapporto di lavoro cessi prima del superamento del periodo di prova e nei casi in cui siano state presentate dichiarazioni mendaci in ordine al costo salariale effettivo o colpevolmente imprecise;
4. rideterminazione del parametro posto alla base di calcolo dell'agevolazione, qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi con superamento del periodo di prova;
5. rimodulazione ed erogazione del contributo in proporzione al periodo lavorativo effettivamente svolto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo il superamento del periodo di prova ma prima che siano trascorsi tre anni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B. PROCEDIMENTO

La Regione Sardegna invierà ai datori di lavoro un modello appositamente predisposto, nel quale il datore di lavoro medesimo dovrà dichiarare il costo salariale effettivamente sostenuto nei dodici mesi successivi all'assunzione del disabile, dettagliando tutte le voci che lo compongono e tutte le informazioni necessarie per la liquidazione delle agevolazioni.

I datori di lavoro dovranno restituire i suddetti modelli entro 30 giorni dal loro ricevimento. Nel caso di mancato invio della documentazione nei termini suindicati, il Servizio competente provvederà ad inviare al datore di lavoro una lettera di diffida ad adempiere, assegnando un nuovo termine non superiore a 30 giorni per la restituzione delle informazioni necessarie per effettuare l'erogazione del contributo.

Qualora il datore di lavoro non adempia entro tale nuovo termine, decadrà dal diritto a ricevere le agevolazioni.

Le risorse assegnate dal Ministero saranno erogate ai beneficiari nella misura massima concedibile dalla legge, nell'ambito di tre annualità e sempre nei limiti di disponibilità delle risorse assegnate.

C. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche, secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del Servizio competente.